

DISEGNO DI LEGGE N° 33

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1104 II Legislatura

"PROVVEDIMENTI PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 25/3/1980.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

RELAZIONE

A distanza di oltre due mesi dall'approvazione del disegno di legge "provvedimenti per l'assistenza psichiatrica", in attesa dell'ulteriore iter dello stesso, attualmente all'esame della Commissione Consiliare competente, sono maturate idee per il miglioramento e il completamento della normativa proposta, che, senza mutarne i connotati e gli orientamenti essenziali, ne arricchiscono i contenuti e perfezionano alcuni aspetti formali.

A tanto ha contribuito da una parte un dibattito abbastanza ampio che, a vari livelli, si è svolto sul disegno di legge in parola, dall'altra la esperienza di altre Regioni e reciproca tra le Regioni, nelle sedi dell'incontro tra i gruppi di lavoro interregionali.

Poichè non ne risulta modificata la impostazione, nella presente relazione, si rammenta unicamente quanto segue:

- l'art.1 è stato completato con l'indicazione di una gamma di indicazioni sostanziali e programmatiche sufficientemente ostensive e che tendono a migliorare il taglio ideale dell'intervento regionale proposto;
- l'art.2 si completa con l'aggiunta di un comma che vincola la programmazione dei servizi psichiatrici agli ambiti dell'Unità Sanitaria Locale, nella previsione della loro entrata in funzione e delimita, altresì, il ruolo e l'ambito del servizio, di cui si chiarisce che non deve essere necessariamente dotato di posti letto;
- l'art.4 è completato con indicazioni particolareggiate in ordine all'ambito di operatività ed agli strumenti di attività dell'equipe del servizio psichiatrico dipartimentale, del quale si accentua il carattere e la preminente funzionalità territoriale, nonché in ordine alla composizione del gruppo di lavoro psichiatrico ed alle altre funzioni di ordine tecnico e culturale del servizio dipartimentale;
- art.7: l'aggiunta proposta cerca di rendere più agevole, meno discrezionale e più garantista il trasferimento del personale del settore psichiatrico privato al servizio pubblico, nell'interesse dei lavoratori ~~pubblici~~ e della funzionalità dei servizi alternativi all'Ospedale psichiatrico;
- artt.12 e 14: le aggiunte che si propongono ai predetti articoli hanno lo scopo di rendere meno traumatica la fase del passaggio dal sistema dell'Ospedale psichiatrico al servizio psichiatrico

./.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

pag. 2

territoriale e di operare una possibile riconversione degli Ospedali psichiatrici; detti emendamenti sono stati suggeriti dalle OO.SS., con la posizione della C.G.I.L. (confrontare verbale allegato del 20 febbraio 1980);

-l'art.15 bis è inteso a consentire all'Assessorato Regionale alla Sanità di fronteggiare, in attesa dell'entrata in funzione delle U.S.L., la gran massa di adempimenti conoscitivi, amministrativi e di controllo, necessari e inderogabili per l'attuazione della complessa normativa concernente l'attuazione del servizio psichiatrico e delle leggi statale e regionale relative;

-l'art.15ter impegna l'Assessorato alla Sanità alla formulazione di un programma di formazione e aggiornamento professionale urgente, al posto di quello annualmente proposto per la formazione del personale parasanitario, per lo specifico settore dell'assistenza psichiatrica;

-l'art.15 quater, nel dichiarare la competenza transitoria, ma piena, delle Province in ordine alle funzioni amministrative concernenti l'assistenza psichiatrica, evidenzia la necessità dello svolgimento di particolari compiti essenziali per una coerente riforma del settore psichiatrico nel senso voluto dalla nuova normativa.

REGIONE PUGLIA

AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI RELATIVE AL DISEGNO
DI LEGGE AVENTE PER OGGETTO
"PROVVEDIMENTI PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA"

Articolo 1°; il 2° comma va così integrato:

- .. degli interventi, "perseguito le seguenti finalità:
- promozione e tutela della salute mentale, attraverso interventi multidisciplinari che agiscano sui bisogni socio-psicologici della comunità e dei soggetti affetti da malattia mentale;
 - integrazione e coordinamento dei presidi e servizi di tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e sociali operanti nel territorio regionale;
 - superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione, con la partecipazione dei Comuni e dei loro Consorzi, con le modalità indicate nel titolo III della presente legge".

REGIONE PUGLIA

Articolo 2; va aggiunto il seguente comma:

"I servizi dipartimentali di tutela della salute mentale, sia che abbiano struttura meramente territoriale sia che siano dotati di posti letto, sono organismi operativi delle UU.SS.LL., con il compito di operare nelle strutture e presidi sanitari e sociali del territorio di competenza, compresi quelli universitari, secondo le modalità previste dall'articolo 39 della legge 23/12/1978 n.833, e devono essere istituiti con riferimento ad ambiti territoriali che vadano a coincidere con le UU.SS.LL., quando entreranno in funzione".

REGIONE PUGLIA

Articolo 4; l'articolo così prosegue:

"L'entità numerica degli operatori viene altresì determinata per ciascun servizio tenendo conto dell'articolazione del servizio stesso, commisurandolo in relazione alle esigenze derivanti dall'assistenza domiciliare, ambulatoriale e degenziale della popolazione, compresa quella eventuale dell'ospedale psichiatrico fino alla sua totale smobilitazione.

Il servizio dipartimentale di tutela della salute mentale deve operare in rapporto a tutte le fasce di età e attraverso l'integrazione con gli altri servizi riguardanti l'assistenza, la scuola, il tempo libero e i servizi sociali degli enti locali, attirando gruppi operativi polivalenti che assicurino la continuità dell'intervento nei momenti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

Il servizio dipartimentale di tutela della salute mentale, allo scopo di realizzare quanto previsto dal comma precedente opera nelle seguenti strutture:

REGIONE PUGLIA

- a) distretti sanitari e sociali per gli interventi a carattere preventivo e curativo, a livello periferico, mediante ambulatori, visite domiciliari, riunioni di gruppo, azioni sociali, e negli ambienti di lavoro, nonché mediante ogni altra attività finalizzata alla prevenzione, diagnosi e cura recupero e reinserimento sociale del malato;
- b) nei servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali che ricoverano, secondo il modulo della brevidegenza, coloro che necessitano di trattamento sanitario volontario o obbligatorio e che debbano essere curati in condizioni di degenza ospedaliera;
- c) in tutti gli spazi comunitari istituiti all'esterno dell'ospedale generale, in strutture alternative al ricovero e idonee a svolgere funzioni di recupero sociale, interventi psicoterapeutici ed attività di risocializzazione;
- d) negli ospedali psichiatrici anche convenzionati, sia ai fini dell'assistenza diretta agli

REGIONE PUGLIA

ammalati del proprio territorio ancora degenti, sia allo scopo di favorire la deospedalizzazione con presa in carico nei servizi territoriali di tutela della salute mentale.

Il personale sanitario e parasanitario che opera presso l'ospedale psichiatrico anche convenzionato deve essere collegato e organizzato funzionalmente con il servizio territoriale di tutela della salute mentale, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

L'organico di ciascun gruppo operativo è costituito di norma dalle seguenti figure professionali:

- sanitari psichiatri,
- neuropsichiatri infantili,
- psicologi,
- pedagogisti,
- assistenti sociali,
- infermieri/e.

L'organizzazione di ciascun servizio territoriale

REGIONE PUGLIA

di tutela della salute mentale prevede:

- a) la sede centrale del coordinamento operativo in uno degli ambulatori territoriali;
- b) l'organizzazione del lavoro in gruppi operativi;
- c) il coordinatore, individuato nel sanitario con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, con maggiore anzianità nel grado, che è anche il responsabile del servizio di diagnosi e cura presso l'ospedale generale, ove esista.

Il servizio territoriale di tutela della salute mentale deve operare adottando schemi di lavoro programmati in armonia con le previsioni del D.M. 28/11/76 ~~1976~~ concernenti l'attuazione delle strutture dipartimentali".

REGIONE PUGLIA

Articolo 7; vanno aggiunti i seguenti commi:

" Il personale che accetta l'assegnazione ai servizi psichiatrici effettuata a norma del presente articolo verrà immesso, salvo espressa rinuncia, nei ruoli nominativi del personale addetto alle UU.SS. LL. nel rispetto delle norme del DPR 20/12/1979 n.761 e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di attuazione.

Detto personale deve essere autorizzato dall'ente o istituto di appartenenza, entro gg.30 dalla comunicazione di avvenuta assegnazione, a prendere servizio presso la struttura alla quale è stato assegnato, salvo inderogabili esigenze di servizio che devono essere valutate dall'Assessorato regionale alla Sanità entro il predetto termine".

REGIONE PUGLIA

N.B. Gli articoli a partire dal n.12 fanno capo al
titolo III del disegno di legge.

R E G I O N E P U G L I A

Articolo 12; il punto 1° del 1° comma va così riformulato:

"1° - individuazione, attraverso uno studio longitudinale, delle condizioni cliniche, socioeconomiche e familiari di ogni paziente ricoverato in O.P., onde rimuovere - ove possibile - le condizioni reali che ostano una concreta realizzazione di dimissione e reinserimento nel contesto familiare ed etero-familiare.
Per i soggetti, per i quali non fosse possibile realizzare quanto sopra, bisognerà prevedere idonee strutture pubbliche o convenzionate per il trattamento e l'assistenza ai lungodegenti".

REGIONE PUGLIA

Articolo 14; va aggiunto il seguente punto 4:

"4) - la diversa utilizzazione di essi nel caso in cui si verificassero le condizioni previste dall'ultimo comma del punto 1 dell'articolo 12".

REGIONE PUGLIA

Articolo 15 bis

La Giunta regionale, per l'esercizio delle competenze di cui all'art.64 della legge 23/12/78 n.833 e dei titoli 1° e 2° della presente legge, si avvale in posizione di comando presso l'Assessorato regionale alla Sanità, sino all'entrata in funzione delle UU.SS.LL. di un numero di dieci operatori che esplicano la loro attività in istituzioni sanitarie psichiatriche pubbliche o presso servizi amministrativi e sanitari dipendenti dalle amministrazioni provinciali e addetti all'assistenza psichiatrica, in modo da assicurare la presenza delle seguenti figure professionali:

- uno psichiatra
- un pedagogista
- un sociologo
- un assistente sociale
- due collaboratori direttivi
- due impiegati della carriera di concetto
- due impiegati della carriera esecutiva.

REGIONE PUGLIA

Articolo 15 ter

L'Assessorato regionale alla Sanità, con apposito piano, provvede a:

- programmare corsi di preparazione qualificazione e formazione del personale sanitario non medico, secondo la vigente legislazione regionale in materia di formazione professionale, nonchè corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico destinato ai servizi territoriali di tutela della salute mentale.

REGIONE PUGLIA

Articolo 15 quater

Fino all'entrata in funzione delle UU.SS.LL., le Province provvedono ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli Ospedali psichiatrici pubblici, all'erogazione dell'assistenza in regime convenzionato e ad ogni altra funzione riguardante l'assistenza e i servizi psichiatrici secondo i principi della presente legge e le direttive emanate dalla Giunta regionale, in esecuzione della stessa.

Le Province provvedono altresì, a:

- fornire all'Assessorato regionale alla Sanità ogni utile elemento di valutazione ai fini del coordinamento dei servizi territoriali di tutela della salute mentale;
- raccogliere e fornire i dati economici statistici ed epidemiologici in conformità alle indicazioni dell'Assessorato regionale alla Sanità.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione Consiliare permanente il 31.3.80